Brescia Infrastrutture

PATTO DI INTEGRITA'

tra la Stazione Appaltante Brescia Infrastrutture S.r.l., rappresentata dal Presidente Ing. Marcello Peli e l'Operatore economico _____

PREMESSO

• che per "Patto di integrità" si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento delle parti ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di danaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione, ovvero ai fini dell'inserimento nell'Elenco operatori economici della relativa gestione;

• che con l'inserimento del Patto di integrità nella documentazione della procedura si intende contrastare le frodi e la corruzione nonché individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento della medesima, al fine di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici;

• che con l'inserimento del Patto di integrità nella documentazione della procedura si persegue e si attuano i principi della disciplina antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo;

• che la sottoscrizione del presente Patto di integrità è richiesta per tutte le procedure di affidamento concernenti lavori, forniture e servizi.

In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 9.8.2023 che ha approvato lo schema del presente Patto di integrità

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Finalità, oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Patto di integrità regola i comportamenti della Stazione Appaltante in persona dei suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e dell'operatore economico, nell'ambito della procedura in oggetto.

2. Il Patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Stazione Appaltante e di tutti i potenziali contraenti (operatori economici) a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di ottenere l'affidamento dell'appalto o della concessione e/o di distorcere la corretta esecuzione del relativo contratto, ovvero di essere inserito nell'Elenco degli operatori economici e della sua corretta gestione.

3. Come esplicitato nei documenti inerenti alla procedura in oggetto, l'espressa accettazione del Patto di integrità da parte dell'operatore economico, attestata attraverso la sua sottoscrizione

secondo le modalità di cui al successivo art. 6, e la presentazione del Patto a corredo della domanda di partecipazione o del preventivo-offerta costituiscono condizioni essenziali per l'ammissione alla procedura stessa.
4. Gli operatori economici che intendono iscriversi all''albo fornitori (Elenchi operatori economici) di Brescia Infrastrutture devono sottoscrivere il Patto di integrità.
5. Il Patto di integrità deve essere allegato al momento dell'iscrizione all'Albo fornitori di Brescia Infrastrutture oppure unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione alla procedura di gara aperta, compresa la manifestazione di interesse, o alla presentazione di preventivo - offerta. In caso di mancata allegazione o sottoscrizione del Patto è esperibile la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D. Lgs. 36/2023, al termine della quale, in caso di esito negativo, si provvederà all'esclusione dell'operatore economico.
6. Il Patto d'integrità costituisce parte integrante e sostanziale del contratto: nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale, a sua volta, assume l'obbligo di pretenderne il rispetto anche dai propri subappaltatori, attraverso l'inserimento di apposite clausole nei relativi contratti.

Art. 2 - Obblighi della Stazione Appaltante
1. Il personale della Stazione appaltante, impiegato ad ogni livello nell'espletamento della procedura di affidamento e, qualora previsto, nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto, è consapevole del presente Patto e delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto di esso, con particolare riferimento alle responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri sanciti dal Codice Etico e dal Regolamento disciplinare di Brescia Infrastrutture.
2. Il personale della Stazione appaltante si astiene dal partecipare alla procedura di affidamento ed alla fase di esecuzione del contratto qualora versi in una situazione di conflitto di interessi determinante l'obbligo di astensione ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/01, ovvero quando, intervenendo nello svolgimento della procedura e/o nella fase di esecuzione del contratto o potendo influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura o fase di esecuzione.
3. La Stazione appaltante si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie e a vigilare affinché i propri dipendenti e collaboratori non promettano od offrano vantaggi illeciti a terzi o ad altre persone fisiche o giuridiche e non accettino vantaggi o promesse in modo diretto o indiretto nella fase di predisposizione e di svolgimento della procedura di affidamento e/o di esecuzione del contratto, ovvero di inserimento nell'elenco/albo e sua gestione.
4. Durante la procedura in oggetto la Stazione appaltante si impegna a garantire la parità di trattamento di tutti i partecipanti in maniera imparziale. In particolare, si impegna a fornire le stesse informazioni a tutti gli offerenti e a non divulgare ad alcun partecipante informazioni riservate che lo avvantaggerebbero durante la procedura o durante l'esecuzione del contratto.
5. Il personale della Stazione appaltante osserva la normativa vigente sulle comunicazioni di operazioni sospette, il Provvedimento UIF comunicazioni PA e il Regolamento aziendale per il contrasto del fenomeno dell'antiriciclaggio.

6. Brescia Infrastrutture S.r.l. si impegna a garantire ad ogni effetto il sistema di tutele per dipendenti e collaboratori che segnalano condotte illecite, previsto dall'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, così come integralmente riscritto ad opera del D.lgs. 24/2023 recante "*Disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*".

Art. 3 - Obblighi dell'operatore economico

1. L'operatore economico dichiara che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza, segretezza.
2. L'operatore economico dichiara di non avere in corso né di avere concluso intese e/o accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare, limitare od eludere la concorrenza del mercato
3. L'operatore economico dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e si impegna per il futuro a non corrispondere né a promettere di corrispondere – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto, ovvero l'inserimento nell'Elenco degli operatori economici e la sua gestione.
4. L'operatore economico si impegna a sporgere tempestivamente denuncia all'Autorità giudiziaria e ad informare la Stazione Appaltante, in persona del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, di qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto e comunque da parte di terzi.
5. L'operatore economico assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, previsioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.) di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene l'attività relativa alla procedura in oggetto.
6. L'appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente alla Prefettura e a Brescia Infrastrutture S.r.l. i tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa.
7. L'operatore economico si impegna a segnalare alla Stazione appaltante, entro il termine di presentazione dell'offerta o del preventivo-offerta e in qualsiasi momento in caso di mutamento della situazione:
- rapporti di parentela e affinità, di cui sia a conoscenza, sussistenti tra titolari, amministratori, soci, dipendenti e collaboratori rispetto ai dipendenti e dirigenti della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012;
- eventuali situazioni di conflitto di interesse di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della Stazione appaltante coinvolto nella procedura e/o nell'esecuzione del contratto o a collaboratori egualmente coinvolti.
8. L'operatore economico si impegna ad informare tutto il personale di cui in qualsiasi modo si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi che ne scaturiscono, nonché a vigilare affinché gli impegni in esso contenuti siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

9. L'operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta della Stazione appaltante, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto stipulato a seguito della procedura di cui è affidatario, inclusi quelli effettuati a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di intermediari e consulenti non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi.
10. L'operatore economico si impegna ad inserire clausole di integrità e anticorruzione analoghe a quelle previste nei precedenti commi, ovvero clausola di osservanza del presente Patto da parte del subappaltatore, nei contratti di subappalto di cui all'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023 ed è consapevole che, in caso contrario, le relative autorizzazioni non saranno concesse.
11. L'operatore economico si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del titolare effettivo tramite la compilazione del modulo rinvenibile tra gli allegati obbligatori che l'operatore economico è tenuto a fornire in fase di iscrizione all'albo fornitori della Società ovvero in fase di partecipazione a procedure d'appalto aperte al mercato.

Art. 4 - Violazione del Patto di integrità

1. L'operatore economico, sia in veste di partecipante alla procedura sia di affidatario del contratto, accetta che in caso di inosservanza degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di Integrità, accertato dalla Stazione Appaltante all'esito di un procedimento di verifica nel cui corso viene garantito il contraddittorio, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
• esclusione del concorrente dalla procedura;
• revoca dell'aggiudicazione ed escussione della garanzia provvisoria;
• risoluzione del contratto ed escussione della garanzia per l'esecuzione del contratto;
• esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dalla Stazione Appaltante per una durata massima di tre anni;
• sospensione dall'Elenco degli operatori economici della Stazione appaltante per una durata massima di tre anni.

Art. 5 - Efficacia del Patto di integrità

1.Il presente Patto di integrità dispiega i suoi effetti dalla data di sottoscrizione fino alla completa esecuzione dell'appalto conseguente alla procedura di affidamento.

Art. 6 - Sottoscrizione del Patto di integrità

1. Il presente Patto è sottoscritto digitalmente (ovvero con firma autografa leggibile in calce ed in ogni sua pagina, corredato da documento di identità del sottoscrittore) dalla stazione appaltante e dall'operatore economico aggiudicatario e costituisce allegato del contratto o al buono d'ordine, onde formarne parte integrante e sostanziale.
2. La mancata accettazione incondizionata del presente Patto, mediante sua sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'operatore economico partecipante alla procedura di affidamento, ovvero, in caso di consorzi non ancora costituiti o raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno in seguito i predetti consorzi o RTI, ovvero, in caso di avvalimento, dai legali rappresentanti dell'impresa ausiliaria, comporta l'esclusione dalla procedura.

Art. 7 - Patto in fase di esecuzione del contratto

1. L'operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità, in fase di partecipazione al procedimento di affidamento, senza necessità di sottoscriverlo nuovamente anche in fase di stipula od esecuzione del contratto.

Art. 8 - Pubblicità del Patto di integrità

1.Lo schema del Patto di integrità è pubblicato sul sito della Stazione appaltante nella sezione "Società Trasparente".

Art. 9 - Autorità competente per le controversie

1.Per ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del Patto di integrità fra la Stazione appaltante e gli operatori economici interessati e tra gli stessi operatori, è competente il Foro di Brescia.

Per la Stazione Appaltante	Per l'operatore economico
BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Marcello Peli (f.to digitalmente)	Il legale rappresentante